



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Rel.:	3.0
Del:	04/12/2013
Pag.: 1	di 108

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GEA COMMERCIALE S.p.A.

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE”

APPROVAZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04 DICEMBRE 2013

Rev.	Data	Oggetto della Revisione
1	15/11/2010	Emissione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
2	27/07/2012	Aggiornamento con “Reati Ambientali”
3	04/12/2013	Aggiornamento per introduzione fattispecie di reato previste nel D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 e della Legge 190/2012

Documento riservato alla circolazione interna. E' vietata la diffusione e la riproduzione esterna in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta di Gea Commerciale S.p.A.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Rel.:	3.0
Del:	04/12/2013
Pag.: 2	di 108

INDICE

PARTE GENERALE	5
1 – DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	6
1.1 INTRODUZIONE	6
1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE	6
1.3 FATTISPECIE DI REATO	7
1.4 APPARATO SANZIONATORIO.....	12
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO	14
1.6 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
1.7 LINEE GUIDA ADOTTATE COME RIFERIMENTO.....	15
2 – DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA: elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale	17
2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA SOCIETARIA	18
2.2 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE ADOTTATI.....	19
2.3 IL CODICE ETICO	19
2.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	19
3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE ..	21
3.1 PREMessa	21
3.2 IL PROGETTO DI GEA COMMERCIALE S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001.....	22
4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	24
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI GEA COMMERCIALE S.P.A.	24
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI	25
4.4 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	26
4.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....	26
4.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DELLA CONTROLLANTE	27
5 - SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	28
5.1 FUNZIONE E PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	28
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI NON DIRIGENTI	28
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	29
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	30
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	30
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	30
6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	31
6.1 PREMessa	31
6.2 PIANO FORMATIVO.....	31
6.3 CONTENUTI DELLA SEZIONE FORMATIVA	32
6.4 DIPENDENTI	32
7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	34
7.1 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO	34



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.:	3.0
Del:	04/12/2013
Pag.: 3	di 108

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE.....	35
FINALITA' & STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	36
PARTE SPECIALE - A.....	38
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	38
1. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	39
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI.....	42
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	43
3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	43
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	45
PARTE SPECIALE - B.....	62
REATI SOCIETARI.....	62
1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER DEL D. LGS 231/01.....	63
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI.....	67
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	69
3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	69
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	71
PARTE SPECIALE - C.....	78
I REATI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO.....	78
1 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D. LGS. 231/01.....	79
2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI.....	80
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	82
3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	82
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	85
PARTE SPECIALE - D.....	88
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	88
1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	89
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI.....	89
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	90
3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	90
PARTE SPECIALE - E.....	91
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	91
1. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS).....	92
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI.....	92
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	94
3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	94
3.2 PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI".....	95
PARTE SPECIALE - F.....	98
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	98
1. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES).....	99



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.:	3.0
Del:	04/12/2013
Pag.: 4	di 108

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

PARTE SPECIALE – G	101
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	101
1. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25- DECIES)	102
PARTE SPECIALE – H	103
REATI AMBIENTALI	103
1. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	104
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	104
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001	105
3.1. IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"	105
3.2. PROTOCOLLI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLE "ATTIVITÀ SENSIBILI"	105
PARTE SPECIALE – I	106
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	106
1. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES).....	107
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DIVIETI	107
3. LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001.....	107
3.1 IDENTIFICAZIONE "ATTIVITÀ SENSIBILI"	107
ALLEGATI	108





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Pag.: 5 di 108

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *Ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231*

PARTE GENERALE



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.:	3.0
Del:	04/12/2013
Pag.: 6	di 108

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

1 – DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 INTRODUZIONE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee,
- la *Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a **carico degli enti** (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “enti”) **per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:**

- **da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** degli enti stessi o di una loro **unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale**, nonché da persone fisiche che **esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi**, nonché
- **da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati** (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001)¹.

Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio dell'ente e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del Decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia **pecuniaria** che **interdittiva** in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati all'ente ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

La **responsabilità amministrativa** dell'ente è, tuttavia, **esclusa** se lo stesso ha, tra l'altro, **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione dei reati, **modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** idonei a prevenire i reati stessi.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nel proprio esclusivo interesse o di terzi².

1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE

Come sopra anticipato, secondo il D. Lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di:

- **soggetti in “posizione apicale”**, definiti dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 come “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia*

¹ Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001: “Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

² Art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001: “Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0
Del: 04/12/2013
Pag.: 7 di 108

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

finanziaria³ e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso", quali ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore o il direttore generale nonché le persone che, pur non essendo titolati a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;

- **soggetti "subordinati"**, ossia i lavoratori dipendenti, i collaboratori o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali (sono i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001);
- **soggetti terzi**, che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

È opportuno, altresì, ribadire che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 FATTISPECIE DI REATO

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento coerentemente con quanto dichiarato dal legislatore nella lettera accompagnatoria l'emanazione del Decreto:

"[...] favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità che, ove imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, potrebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento".

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati contemplati rende lo strumento giuridico efficace; sarà possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e nel contempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento ed adeguamento del modello.

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.⁴

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva, nella seguente tabella:

#	Riferimento vs Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
1	24	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
2	24-Bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
3	24-Ter	Delitti di criminalità organizzata
4	25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
5	25-Bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
6	25-Bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio

³ L'esplicito riferimento ad unità organizzative dotate di autonomia finanziaria implica che il decreto in questione si applica anche ai gruppi societari laddove l'adozione del modello di organizzazione previsto dall'articolo 6 del D. Lgs 231/01 dovrà essere adottato anche dalle società facenti parte del gruppo e non solo dalla capogruppo ferma restando la sua responsabilità in riferimento alla funzione di indirizzo e coordinamento.

⁴ L'articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0
Del: 04/12/2013
Pag.: 8 di 108

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

#	Riferimento vs Art. D. Lgs. 231/01	Fattispecie di reato
7	25-Ter	Reati societari
8	25-Quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
9	25-Quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10	25-Quinques	Delitti contro la personalità individuale
11	25-Sexies	Reati di abuso di mercato
12	25-Septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13	25-Octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
14	25-Novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15	25-Decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16	25-Undecies	Reati Ambientali
17	25-Duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
18	Reati transazionali	Reati transnazionali

Di seguito sono riportati i reati del Codice Penale (o di altre leggi) che sono inclusi negli articoli sopra indicati del D. Lgs. 231/01 (da notare che la classificazione dei reati di seguito riportata è alla base della Matrice "Risk Assessment" (in allegato al modello), la quale mette in relazione i reati di seguito riportati ed i processi / attività mappate all'interno di Gea Commerciale S.p.A.:

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24, D. LGS. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 MARZO 2008 N. 48, ART. 7]

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.);



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 9 di 108

- e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- k. frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94, ART. 2, CO. 29].

- a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- b. Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- c. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- d. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- e. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- f. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- g. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

4. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25, D. LGS. 231/01).

- a. Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- b. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- c. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- d. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- e. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- f. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- g. Concussione (art. 317 c.p.);
- h. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- a. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- b. Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- c. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- d. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- e. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- f. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- g. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- h. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- i. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- j. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

GEA COMMERCIALE S.p.A. a socio unico

Via Smeraldo, 20 - 58100 Grosseto Cap.sociale € 340.910,00 i.v.

e-mail: info@geacom.com - sito web: www.geacommerciale.com

Direzione e coordinamento art. 2497 C.C. : IREN Mercato S.p.A.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 10 di 108

- 6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1., D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]
- a. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - b. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - c. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - e. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - f. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
 - g. Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
 - h. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- 7. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. 11 APRILE 2002 N. 61, ART. 3].
- a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - b. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
 - c. Falso in prospetto (Art. 173-bis del D. Lgs 58/98)⁵;
 - d. ~~Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.)~~ (l'art. 2624 è abrogato dall'art.37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39);
 - e. Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - f. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - g. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - h. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - i. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - j. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - k. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - l. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - m. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - n. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
 - o. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
 - p. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 14 GENNAIO 2003 N. 7, ART. 3].
- 9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 583-BIS C.P.) (ART. 25-QUATER.1, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 9 GENNAIO 2006 N. 7, ART. 8].
- 10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES, D. LGS. 231/01)** [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 11/08/2003 N. 228, ART. 5].
- a. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - b. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - c. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - d. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);

⁵ Il reato di falso in prospetto (art. 2623 c.c.) è stato abrogato dall'art. 34 della Legge 262/2005. Pertanto, non sembrerebbero essere più applicabili le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01. Tuttavia, poiché la fattispecie criminosa è stata riproposta in termini analoghi dall'173-bis del D. Lgs. n. 58/1998, si ritiene opportuno, in via prudenziale, mantenerne la previsione nella mappatura delle attività a rischio, tra i reati cui il D.lgs. 231/01 ricollega la responsabilità dell'Ente.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 11 di 108

- e. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- f. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- g. Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- h. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

11. REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 18 APRILE 2005 N. 62, ART. 9].

- a. Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- b. Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

12. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2007 N. 123, ART. 9].

- a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- b. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. 21 NOVEMBRE 2007 N. 231, ART. 63, CO. 3].

- a. Ricettazione (art. 648 c.p.);
- b. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

14. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09]

- a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- b. Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- c. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- d. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- e. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- f. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- g. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

GEA COMMERCIALE S.p.A. a socio unico

Via Smeraldo, 20 - 58100 Grosseto Cap.sociale € 340.910,00 i.v.

e-mail: info@geacom.com - sito web: www.geacommerciale.com

Direzione e coordinamento art. 2497 C.C. : IREN Mercato S.p.A.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 12 di 108

15. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25- DECIES, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. 3 AGOSTO 2009 N. 116, ART. 4]

- a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D. LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 121 DEL 7 LUGLIO 2011].

- a. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, (art. 733-bis c.p.);
b. Gestione acque reflue industriali, (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
c. Bonifica dei siti, (art. 257, commi 1, 2 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
d. Immissioni nell'aria, (art. 279, comma 5 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
e. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, (art. 256, commi 1, 3, 5, 6 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'ambiente");
f. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
g. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, (art. 258, comma 4 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
h. Traffico illecito di rifiuti, (art. 259, comma 1 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
i. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, (art. 260, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 152/06 "Codice dell'Ambiente");
j. Sistema elettronico della tracciabilità dei rifiuti, (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D. Lgs. N. 152/2006 "Codice dell'Ambiente");
k. Reati sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, (art. 1 e 2, commi 1 e 2 L. n. 150/1992, art. 6, comma 4 L. n. 150/1992);
l. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dello strato di ozono, (art. 3 comma 6 L. n. 549/1993);
m. Inquinamento doloso e inquinamento colposo, (art. 8 e 9 commi 1 e 2 D. lgs. N. 202/2007).

17. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 109 DEL 16 LUGLIO 2012].

18. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10).

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione fino ad un massimo di quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- a. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
b. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
c. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
d. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
e. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D. Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. F);
f. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D. Lgs. 231/07, art. 64, c. 1, let. F);
g. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
h. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
i. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.4 APPARATO SANZIONATORIO

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in **Pecuniarie, Interdittive, Confisca, Pubblicazione della Sentenza.**



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 13 di 108

Le **sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di responsabilità dell'ente, sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". L'importo della singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il giudice determina il numero delle quote (in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado della responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno oppure, abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di abusi di mercato se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le **sanzioni interdittive**, che nei reati di maggior rilievo si applicano *in aggiunta* alle sanzioni pecuniarie, sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste ed, in particolare, ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001, a taluni reati di *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*, di cui all'art. 25-bis D. Lgs. 231/2001, ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001, ai delitti contro la persona, di cui agli artt. 25-*quater.1* e 25-*quinqüies* D. Lgs. 231/2001, ai reati transnazionali, ad eccezione di quelli di intralcio alla giustizia, di cui all'art. 10 legge 146/2006, ai delitti di omicidio e lesioni colpose commesse con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-*septies* D. Lgs. 231/2001, nonché ai delitti di ricettazione e riciclaggio di cui all'art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01 e per i nuovi reati introdotti con l'Art. 15, comma 7 del D. Lgs. 99/2009 sono applicate le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2 del D. Lgs. 231/2001 nel caso di condanna per i *Delitti contro l'industria ed il commercio* (Art.25-Bis.1 del D. Lgs. 231/2001) ed i *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* (Art.25-Novies del D. Lgs. 231/2001) e per i *Delitti di criminalità organizzata* (Art.24-Ter del D. Lgs. 231/2001) introdotti con l'Art.2, comma 29 del D. Lgs. 94/2009 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, oppure da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Sanzioni interdittive sono previste altresì nel caso di commissione di Reati Ambientali (Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01) nelle casistiche riferite ai delitti in materia di:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili;
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Inquinamento doloso;
- Inquinamento colposo.

GEA COMMERCIALE S.p.A. a socio unico

Via Smeraldo, 20 - 58100 Grosseto Cap.sociale € 340.910,00 i.v.

e-mail: info@geacom.com - sito web: www.geacommerciale.com

Direzione e coordinamento art. 2497 C.C. : IREN Mercato S.p.A.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 14 di 108

Le sanzioni interdittive hanno una durata *da 3 mesi a 2 anni*, ma possono, in casi eccezionali, secondo quanto disposto dall'Art.16, comma 3 del D. Lgs. 231/2001 essere *applicate in via definitiva* (come ad esempio nel caso dei *Delitti di criminalità organizzata* in base all'Art. 2, comma 29, punto 4 del D. Lgs. 94/2009); tali sanzioni possono anche essere applicate anche *in via cautelare*, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- *abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;*
- *abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;*
- *abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.*

In merito alla **confisca** (e/o sequestro preventivo in sede cautelare) è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva) consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 – commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) *il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;*
- (ii) *l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;*
- (iii) *l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole – persona fisica – sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).*
- (iv) *il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-octies del D. Lgs. 231/2001, sicché – anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 – a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;*
- (v) *sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*

Non svolgendo attività all'estero tali fattispecie di reati non sono applicabili in Gea Commerciale S.p.A.

1.6 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonerazione da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) *l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo;*
- c) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;*
- d) *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).*

GEA COMMERCIALE S.p.A. a socio unico

Via Smeraldo, 20 - 58100 Grosseto Cap.sociale € 340.910,00 i.v.

e-mail: info@geacom.com - sito web: www.geacommerciale.com

Direzione e coordinamento art. 2497 C.C. : IREN Mercato S.p.A.



	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 15

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa". Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuta⁶. In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – i modelli di organizzazione e gestione, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- *individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;*
- *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;*
- *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;*
- *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;*
- *introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- *la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;*
- *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

1.7 LINEE GUIDA ADOTTATE COME RIFERIMENTO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Gea Commerciale è stato redatto in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornata in data 31 marzo 2008.

In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- A. L'identificazione dei rischi;
- B. La predisposizione e/o l'implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di cui sopra attraverso l'adozione di specifici controlli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

⁶ Art. 7, comma 1, D. Lgs. 231/2001: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 16

- a. Codice Etico;
- b. Sistema organizzativo;
- c. Procedure, manuali ed informatiche;
- d. Poteri autorizzativi e di firma;
- e. Sistemi di controllo e gestione;
- f. Comunicazione al personale e sua formazione.

Dette componenti devono essere uniformate ai principi di:

- *Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;*
- *Applicazione del principio di separazione delle funzioni;*
- *Documentazione dei controlli;*
- *Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;*
- *Autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'Organismo di Vigilanza.*
- *L'individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi da e per l'organismo di controllo.*
- *La possibilità nei "gruppi societari" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D. Lgs. 231/01, purché presso ciascuna società controllata sia istituito un organismo di controllo che possa avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo e possa svolgere in concreto, mediante le risorse a disposizione che agiscono in qualità di professionisti esterni, attività di controllo e di reporting all'organismo di controllo della capogruppo⁷.*

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione delle stesse diventerà punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia⁸.

⁷ Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso le controllate di un organismo di vigilanza dotato di risorse adeguate.

⁸ Nella previsione legislativa l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è prospettata in termini di facoltatività, non di obbligatorietà, tant'è che la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma di fatto l'adozione di un modello è obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	Pag.: 17	di 108

2 – DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA: Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale

Gea Commerciale S.p.A. è la società che svolge attività di vendita e di commercializzazione del gas naturale (metano) nelle regioni della Toscana e del Lazio.

Per esercitare tale attività la Società ha ottenuto un'apposita autorizzazione del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, dimostrando di essere in possesso dei requisiti tecnici e finanziari previsti dalla normativa vigente.

La Gea Commerciale sta espandendo le proprie attività di commercializzazione del gas naturale in tutto il Centro-Sud e si propone, sul mercato, come interlocutore sempre più attivo e attento alle esigenze della clientela.

Nell'ottica del soddisfacimento continuo delle aspettative dei propri clienti finali e con l'obiettivo non solo di ottenere una maggiore competitività sul mercato ma di offrire un servizio all'altezza degli standard richiesti in termini di efficienza e di qualità e nella prospettiva del costante miglioramento, l'azienda ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Gea Commerciale è controllata da Iren Mercato S.p.A., società commerciale facente parte del Gruppo Iren S.p.A. multi utility a livello europeo nata a seguito dell'integrazione tra il Gruppo Iride e il Gruppo Enia.

Tutte le attività dell'Azienda sono inquadrare in processi "principali" e "di supporto"; i primi sono direttamente collegati con la soddisfazione dei Clienti ed i secondi deputati a generare servizi ai primi.

Nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità di Gea Commerciale S.p.A. sono identificati i seguenti processi "principali":

- *Acquisizione nuovi clienti (nuovi Switch);*
- *Gestione allacci;*
- *Gestione richieste di accesso alla rete di distribuzione;*
- *Volture;*
- *Cessazioni;*
- *Riaperture;*
- *Autolettura contatori;*
- *Bollettazione;*
- *Gestione comunicazioni scritte dai clienti;*
- *Gestione documenti di fatturazione;*
- *Gestione morosità;*
- *Aggiornamento dati di fatturazione (tariffe e interessi);*
- *Approvvigionamento gas;*
- *Gestione Call Center.*

Sono, invece, considerati "di supporto" i seguenti processi:

- *Selezione fornitori;*
- *Gestione approvvigionamento;*
- *Gestione documenti e registrazioni della qualità;*
- *Definizione strategie Aziendali per la Qualità, miglioramento continuo e riesame della Direzione;*
- *Gestione risorse umane;*
- *Gestione delle infrastrutture e degli ambienti di lavoro.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	Pag.: 18	di 108

2.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA SOCIETARIA

La struttura societaria di Gea Commerciale S.p.A. si compone dei seguenti organi:

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea Straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

Presidente

Il Presidente è un membro scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio stesso.

I principali compiti del Presidente sono i seguenti:

- *presiedere le riunioni dell'Assemblea;*
- *firmare i libri contenenti i processi verbali delle deliberazioni assembleari.*

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi.

Consiglio di Amministrazione

Come sancito all'interno dello Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un altro dei suoi membri che assume la qualifica di Amministratore Delegato.

Competono in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, i poteri e le attribuzioni relativi a:

- *approvazione degli indirizzi strategici, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;*
- *alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a Euro 300.000 (trecentomila) per singola transazione;*
- *acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;*
- *le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a Euro 50.000 (cinquantamila) per ogni singolo atto;*
- *compravendite e permuta di beni immobili;*
- *assunzione di mutui.*

Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti che durano in carica un triennio. Tra i Sindaci effettivi viene eletto dall'Assemblea il Presidente del Collegio

Revisore Contabile

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	Pag.: 19	di 108

2.2 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE ADOTTATI

Con l'obiettivo di regolamentare l'operatività in maniera efficiente e nel rispetto dei principi etici e di legalità, Gea Commerciale S.p.A. si è dotata dei seguenti strumenti di *governance*:

- **Lo Statuto;**
- **Sistema di Deleghe e Procure;**
- **Organigramma:** nel quale viene descritta la struttura operativa e vengono individuati i compiti e le responsabilità attribuite a ciascun soggetto operante nella struttura stessa;
- **Procedure gestionali (SGQ);**
- **Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;**
- **Il Codice Etico;**
- **Il Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale ai clienti finali emesso dall'A.E.E.G.**

L'insieme di tali strumenti consentono di individuare, rispetto a tutte le attività svolte dalla Società, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/01) e costituiscono di fatto parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dà quindi vita ad un sistema di gestione "integrato" della *governance* che, partendo dalla mission e dagli obiettivi strategici, realizza, tramite regole di controllo gestite unitariamente, un unico sistema di valutazione dei rischi, organizzativo, informativo e di relazioni esterne che consente di rilevare comportamenti e risultati attesi. L'applicazione del Modello 231 fortifica l'esercizio dei controlli interni, consentendo un presidio dei rischi basato sulla seguente struttura:

- *un primo livello di controllo garantito dal management ma anche dai responsabili della qualità, del Servizio di Prevenzione e Protezione o dell' ambiente e privacy;*
- *un secondo livello esercitato dall'Organismo di Vigilanza.*

2.3 IL CODICE ETICO

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico di Gea Commerciale S.p.A. adottato anche in ottemperanza al D. Lgs. 231/01.

Come espressamente previsto nel Codice Etico adottato dalla società tale documento è lo strumento predisposto da Gea Commerciale S.p.A. *"in linea con l'analogo Codice adottato dalla Capogruppo Iren S.p.A. e già fatto proprio da Iren Mercato S.p.A., per definire l'insieme dei valori di etica aziendale che Gea Commerciale S.p.A. riconosce, accetta e condivide e l'insieme di responsabilità che la stessa Gea Commerciale S.p.A. e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni"*.

Il Codice Etico di Gea Commerciale S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **15 Novembre 2010** è parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ed è considerato pertanto strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

2.4 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle "attività sensibili") e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	Pag.: 20	di 108

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale", di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Gea Commerciale devono essere dotati di delega formale, come sopra detto;
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - o *I poteri del delegato, precisandone i limiti;*
 - o *Il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.*
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- Il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- Le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed eventualmente dei limiti di spesa ;
- La procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- Una procedura "ad hoc" deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 21

3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 PREMESSA

Gea commerciale S.p.A. - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri clienti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione/recepimento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Lo studio ed emanazione del Modello è stato assunto nella convinzione che l'adozione del presente Documento - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Documento stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione e responsabilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Gea Commerciale S.p.A. affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività comportamenti legittimi, corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore di Gea Commerciale S.p.A. con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo emanate da Confindustria.

I principali obiettivi che si propone il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nell'ambito del sistema di governance aziendale sono:

- *delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale aziendale, e di tutti i soggetti agenti in nome e per conto della Società, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;*
- *nomina di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;*
- *istituire un complesso di regole e controlli interni volti ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.*

Il Modello si compone di una **parte generale** e di diverse **parti speciali**:

- *La **parte generale** contiene: una parte descrittiva dell'attività svolta dall'Ente; la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio; i principi fondamentali del Modello applicabili all'Ente nel suo complesso.*
- *Le **parti speciali** identificano le aree di attività a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto e contengono sia i principi di comportamento da osservare all'interno delle suddette aree, sia i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta affrontate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	Pag.: 22	di 108

3.2 IL PROGETTO DI GEA COMMERCIALE S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEL PROPRIO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 2 del D. Lgs. 231/01, i modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti sensibili (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili");
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Progetto per l'implementazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in Gea Commerciale S.p.A. si è articolato nelle seguenti fasi:

- I. Risk Assessment;
- II. Gap Analysis;
- III. Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Nella **Fase I - Risk Assessment** è stata analizzata la struttura organizzativa di Gea Commerciale S.p.A. e, raccogliendo ed analizzando la documentazione organizzativa rilevante, si sono identificati gli ambiti oggetto dell'intervento.

Successivamente sono stati identificati i responsabili dei "processi"/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei "processi"/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere, completando e approfondendo l'inventario preliminare dei "processi"/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti. In particolare, i responsabili dei "processi"/attività sensibili sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

Al termine di questa attività è stata definita una mappa preliminare dei "processi"/attività sensibili verso cui indirizzare l'attività di analisi, gestita attraverso interviste con i referenti interni identificati.

Contestualmente all'analisi del contesto di riferimento e con riferimento alle diverse attività si è proceduto con il **Risk Assessment** secondo il seguente schema logico:



Per ogni "area" e "attività" esposta a rischio sono stati analizzati / valutati gli elementi chiave / driver, previsti dal dettame normativo previsto dal D. Lgs. 231/01 per la definizione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo":

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali / procedure formalizzate / prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle "attività sensibili".
- **Tracciabilità:** "registrazione" delle operazioni relative ad un'attività sensibile, presenza di "supporti documentali" in merito ai processi decisionali e gestione controllata dei documenti aziendali.
- **Segregazione:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, con garanzia di separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.
- **Poteri Autorizzativi e di firma:** esistenza di poteri autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della struttura.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 23

Nella **Fase II - Gap Analysis**, rispetto ai “driver di analisi” sopra individuati, è stata condotta un’analisi comparativa (la c.d. “gap analysis”) la quale ha messo in luce gli “scostamenti” esistenti tra il “sistema di governance” operante e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dal Decreto.

Tale analisi ha rappresentato, di fatto, la “base informativa di riferimento” per individuare gli interventi di miglioramento al sistema di controllo interno, che nel rispetto dei livelli di efficienza e di efficacia della gestione, siano in grado di fornire una risposta adeguata alle esigenze e prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/01.

Nella **Fase III - Regolamentazione attività esposte a rischio e Formalizzazione Modello**, è stata definita la regolamentazione delle attività esposte al rischio prevedendo “protocolli” che siano atti ed efficaci per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto ed al termine dell’attività sopra descritta è stato definito il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello persegue l’obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Gea Commerciale S.p.A. di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dall’ente, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio immediato); dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, consentire a Gea Commerciale S.p.A. di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Per quanto concerne le altre famiglie di reati realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l’osservanza dei principi generali del presente Modello oltre che del Codice Etico dell’ente.

Le revisioni successive del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Gea Commerciale S.p.A. sono eseguite secondo i criteri ed i principi suddetti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	Pag.: 24	di 108

4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI GEA COMMERCIALE S.P.A.

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- *Adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;*
- *Affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.*

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- **Autonomia ed indipendenza:** *non attribuzione di compiti operativi ed assegnazione di un proprio budget di spesa;*
- **Professionalità:** *conoscenze specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e legale;*
- **Continuità di azione:** *creazione di una struttura interna dedicata all'attività di vigilanza.*

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, Gea commerciale S.p.A. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'ente ha optato per una **composizione monocratica** del proprio Organismo di Vigilanza in quanto tale scelta è in grado di soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione sopra richiamati.

4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'ente, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- *Sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D. Lgs. 231/01;*
- *Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;*
- *Sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni societarie o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi societari in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.*



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 25 di 108

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- *Disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;*
- *Effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;*
- *Promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231/2001 e formulare al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento del Modello;*
- *Coordinarsi con le funzioni di riferimento per valutare l'adeguatezza del Modello e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;*
- *Monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;*
- *Raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;*
- *Supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;*
- *Esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;*
- *Segnalare periodicamente ai dirigenti delle funzioni interessate e/o agli Organi Direttivi, in base alle rispettive competenze, eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;*
- *Vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;*
- *Rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;*
- *Fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello.*

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

Le divulgazioni di tali informazioni potranno essere effettuate solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Etico previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- *criticità che emergono dall'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali addette;*
- *le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001 (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di Dipendenti);*
- *alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;*
- *a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dall'ente;*

GEA COMMERCIALE S.p.A. a socio unico

Via Smeraldo, 20 - 58100 Grosseto Cap.sociale € 340.910,00 i.v.

e-mail: info@geacom.com - sito web: www.geacommerciale.com

Direzione e coordinamento art. 2497 C.C. : IREN Mercato S.p.A.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Rel.: 3.0

Del: 04/12/2013

Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 26 di 108

- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio.

Deve essere altresì portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai Dipendenti che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può:

- Contattare il proprio diretto superiore gerarchico;
- Effettuare la segnalazione in forma scritta anche mediante l'utilizzo del modello di comunicazione, eventualmente predisposto allo scopo;
- Mediante invio delle proprie segnalazioni, a mezzo posta prioritaria, alla sede di Gea Commerciale S.p.A. Via Smeraldo 20, 58100 Grosseto.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evincano lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere l'ente;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative (es. organigrammi, procedure).

All'Organismo di Vigilanza deve essere, infine, comunicato il sistema delle deleghe, dei poteri e delle procedure adottato dall'ente e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In capo a ciascun Responsabile di primo di livello della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richieste o previste dal presente Modello.

4.4 RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

4.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predisponde:

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	Pag.: 27	di 108

- *immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per quanto di competenza, previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.*

Nell'ambito del reporting semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- *controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;*
- *stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;*
- *eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;*
- *eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;*
- *altre informazioni ritenute significative;*
- *valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.*

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DELLA CONTROLLANTE

L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente all'Organismo di Vigilanza della controllante Iren Mercato S.p.A. in merito ai seguenti aspetti:

- *controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;*
- *stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;*
- *eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;*
- *altre informazioni ritenute significative;*
- *valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 28

5 - SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 FUNZIONE E PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, il sistema disciplinare è applicabile in caso di violazione del presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, del **Codice Etico** e delle procedure emanate dalla Società ed ha come scopo quello di rendere effettiva ed efficace l'adozione del Modello e l'azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni contenute nel Modello; pertanto, esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione dell'ente al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI NON DIRIGENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti Gea Commerciale S.p.A. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Gea Commerciale S.p.A. costituisce sempre illecito disciplinare.

La violazione, da parte dei dipendenti delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico ed in generale delle specifiche regole comportamentali adottate in attuazione del Modello (anche sottoforma di tentativo), costituisce illecito disciplinare, pertanto:

- ogni notizia di violazione determina l'avvio di un procedimento disciplinare;
- all'autore della violazione, debitamente accertato, varrà commisurata una sanzione disciplinare;
- tale sanzione sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.

Si precisa che i dipendenti con qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Gas. I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Gea Commerciale S.p.A. in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL per il settore Gas e al codice disciplinare aziendale e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a quattro ore di retribuzione individuale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a cinque giorni;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da sei a dieci giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Costituisce pertanto illecito disciplinare ogni violazione delle condotte previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 29

Per quanto concerne le condotte richieste dal Modello, si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce grave trasgressione:

- *L'inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal paragrafo 4.3;*
- *La mancata partecipazione alle iniziative di formazione promosse dalla Società;*
- *Il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;*
- *Il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le "attività sensibili" nella parte speciale del presente Modello ed i relativi flussi informativi.*

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono di seguito esemplificativamente elencati, in ordine di gravità crescente:

- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne adottate in attuazione dei principi espressi nel presente documento o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle regole adottate in conformità al presente Modello o al Codice Etico, che espongono Gea Commerciale ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati;
- l'inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (così come descritti nei precedenti paragrafi);
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o ai principi del Codice Etico, diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai processi sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o delle regole contenute nel Codice Etico, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alla dirigenza di Gea Commerciale S.p.A.

Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

I prestatori di lavoro con qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti a Confservizi.

La mancata vigilanza sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori del Codice Etico, delle procedure interne e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello o la violazione del Codice Etico, delle procedure interne e delle regole comportamentali eventualmente applicabili direttamente al personale dirigente o l'adozione, nell'espletamento di attività connesse con i processi sensibili, di comportamenti non conformi alle condotte ragionevolmente richieste ai dirigenti, in relazione al ruolo rivestito ed ai profili di responsabilità agli stessi riconosciuti, sempre con riferimento al Modello, costituiscono sempre illeciti disciplinari.

In caso di violazione del Modello organizzativo, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 30

- *la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D. Lgs.231/2001;*
- *l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;*
- *la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;*
- *la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società.*

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- *la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D. Lgs.231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;*
- *l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;*
- *la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;*
- *tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.*

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI

L'adozione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di comportamenti in contrasto con i principi stabiliti dal Modello e dal Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'ente al risarcimento degli eventuali danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 31

6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 PREMESSA

Gea Commerciale S.p.A. , al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura la divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione secondo quanto previsto all'interno delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01, e precisamente):

- per quanto concerne la **Formazione**: *“deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari e che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta”*; la formazione di ciascun lavoratore / operatore deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. La formazione e l'addestramento devono essere organizzati secondo i fabbisogni rilevati periodicamente dall'Ente;
- per quanto concerne la **Comunicazione**: *“essa deve riguardare il Codice Etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta”*.

Ad integrazione di quanto disposto in tale ambito, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (con ordinanza del 20 Settembre e del 9 Novembre 2004) ha stabilito che il compito della formazione debba essere quello di:

- assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e applicazione del modello da parte di dipendenti e dirigenti;
- prevedere una formazione differenziata a seconda che la stessa si rivolga:
 - o ai dipendenti nella loro generalità;
 - o ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio;
 - o all'Organo di Vigilanza;
 - o ai preposti al controllo interno.
- prevedere appositi corsi di formazione, formalizzandone:
 - o contenuto;
 - o frequenza;
 - o obbligatorietà della partecipazione;
 - o controlli di frequenza e qualità sul contenuto dei programmi di formazione.

Obiettivo di Gea Commerciale S.p.A. è quello di estendere la comunicazione dei principi del Modello e del Codice Etico non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che operano – anche occasionalmente – in nome e per conto della società o che comunque intrattengono rapporti con la stessa in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari, sarà in ogni caso, improntata a principi di **completezza, chiarezza, accessibilità e continuità** al fine di consentire la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

6.2 PIANO FORMATIVO

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e della sua diffusione nel contesto aziendale, si articola tenendo conto delle diverse aree di rischio e delle differenti qualifiche del personale dipendente.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>		Pag.: 32

Il Piano di Formazione predisposto da Gea Commerciale prevede l'erogazione di **seminari iniziali**, per i neo assunti e di **seminari di aggiornamento** previsti in caso di revisione del Modello, in relazione alle mutate condizioni normative / societarie; le sessioni formative possono prevedere:

- **corsi in aula:** il personale viene convocato in anticipo e ciascuna convocazione deve indicare:
 - o *l'oggetto del corso;*
 - o *la data del corso;*
 - o *il luogo di svolgimento del corso.*
 A seconda della numerosità dei partecipanti, possono essere previsti più gruppi di lavoro.
 Per tutte le sessioni formative è richiesta la partecipazione obbligatoria e qualsiasi astensione e/o assenza dai corsi deve essere preventivamente segnalata e adeguatamente motivata.
- **note informative interne rivolte a tutto il personale** che illustra i punti cardine del D.Lgs. n. 231/2001 e la sintesi del Modello adottato da Gea Commerciale ;
- **informativa integrata nella lettera di assunzione** che viene fornita a tutti i neo-assunti e deve essere siglata per l'avvenuto recepimento;
- **informativa ai lavoratori subordinati circa l'introduzione delle nuove disposizioni concernenti il sistema disciplinare.**

L'attività di formazione che Gea Commerciale intende implementare è finalizzata ad assicurare che tutto il personale sia consapevole della importanza di "conformare" le proprie azioni alle precisazioni contenute nel modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso.

Ai fini dell'espletamento e dell'esercizio delle proprie funzioni, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare le iniziative di informazione / formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

6.3 CONTENUTI DELLA SEZIONE FORMATIVA

L'attività formativa predisposta da Gea Commerciale prevede i seguenti contenuti:

- una **parte introduttiva**, avente ad oggetto la normativa di riferimento (D. Lgs 231 e reati presupposto), il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, gli obiettivi e le finalità per le quali Gea Commerciale ha adottato il Modello;
- una **parte speciale**, riguardante gli specifici ambiti operativi (conoscenza dei reati, fattispecie configurabili, aree di rischio ecc.);
- una parte concernente i **comportamenti e le modalità operative** da adottare da parte del personale di Gea Commerciale nel caso in cui si presentassero "situazioni critiche" ispirati a principi di legalità ed etica;
- una parte attinente **l'efficace attuazione del Modello** da parte dei dipendenti in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità;
- una parte dedicata **al ruolo dell'Organismo di Vigilanza**.

6.4 DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:

- i) *acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione;*
- ii) *conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	Pag.: 33	di 108

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello ed i protocolli di controllo e le procedure aziendali ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dall'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti degli organi societari sarà resa disponibile copia cartacea o informatica del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Rel.:	3.0
		Del:	04/12/2013
	<i>Ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231</i>	Pag.: 34	di 108

7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

1. *modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;*
2. *cambiamenti delle aree di business;*
3. *modifiche normative;*
4. *risultanze dei controlli;*
5. *significative violazioni delle prescrizioni del Modello.*

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale.

Per tali revisioni sarà compito dell'Organo di Vigilanza promuovere le azioni necessarie.